

DETERMINA N. 47 DEL 22-04-2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AD ASSITECA SPA.

LA DIRETTORA

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 bis e 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.ro 5 del 18/12/2012 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture";
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 5 del 18/11/2013 avente ad oggetto la "Costituzione del Comune di Valsamoggia: approvazione modifiche alla Convenzione tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Savigno, Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello Di Serravalle, per la partecipazione in qualità di Enti consorziati all'Azienda Speciale di tipo consortile e allo Statuto della stessa" ed il conseguente atto integrativo della convenzione tra i Comuni a regolamentazione della loro partecipazione all'Azienda Speciale, repertoriato al n. 12096 in data 19/12/2013;
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 2 del 15/04/2014 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2014/2016, del bilancio pluriennale di previsione 2014/2016 e del bilancio annuale economico preventivo 2014";
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18/12/2012 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture";

Premesso che:

- l'incarico per il servizio di brokeraggio è stato affidato, all'avvio di ASC InSieme, a entrambi i Broker che operavano per i comuni del Distretto al fine della omogeneizzazione delle procedure in caso di sinistro sull'intero territorio di competenza;
- il servizio è stato prorogato con determinazioni successive e conseguentemente sono stati regolarmente liquidati i premi delle polizze assicurative stipulate sulla base delle indicazioni del Broker incaricato;
- attualmente ASC è titolare di contratti assicurativi in relazione a tre macro aree in ordine ai rischi:
 - a) Tutela delle Responsabilità: Assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera e assicurazione per responsabilità civile autoveicoli;

- b) Tutela del patrimonio: Assicurazione Incendio per l'immobile che ospita la Casa Protetta;
- c) Tutela delle persone: Assicurazione Infortuni; Assicurazione Veicoli; Assicurazione Tutela legale;

- l'ammontare complessivo dei premi per le assicurazioni suddette per l'anno 2014, presunto sulla base delle polizze in corso si stima pari a euro 95.184,00;
- i contratti assicurativi in essere hanno scadenze diversificate: alcune al 30/6/2014 altre al 31/12/2014;

Considerato che:

- è necessario provvedere, entro i termini di scadenza delle polizze, ad una valutazione in relazione all'economicità ed efficacia dei servizi di brokeraggio e procedere all'affidamento di tale servizio;
- gli attuali assegnatari - ATI tra Uniconsult Srl e GPA Spa, quest'ultima ora rinominata a seguito di cessione di ramo d'azienda Assiteca Spa - sono in possesso dei necessari requisiti di legge per offrire servizi di brokeraggio essendo regolarmente iscritti al RUI di cui al D. Lgs. 209/2005;
- il servizio di brokeraggio è stato gestito dall'attuale assegnatario - ATI tra Uniconsult Srl e Assiteca Spa (ex GPA Spa) - con professionalità e tempestività;

Preso atto che il Regolamento delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, approvato ai sensi dell'art.25 del D. Lgs. 163/2006, che:

- a norma dell'art.1 per le acquisizioni di servizi espressamente previsti nel Regolamento stesso è obbligatorio si rispettino i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 2 del suddetto D. Lgs. 163/2006;
- a norma dell'art. 16 le acquisizioni in economia beni e servizi il limite di somma non potrà eccedere l'importo di € 200.000,00 I.V.A. esclusa, per ogni singolo intervento;
- all'art. 17 lett. g) sono espressamente previsti i servizi assicurativi, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing, servizi di brokeraggio assicurativi;
- a norma dell'art.20 co. 3 per importi inferiori a 40.000 Euro, la Azienda può procedere ad affidamento diretto, con atto corredato da adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo.

Ritenuto opportuno, a fronte delle suddette premesse e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in economia, procedere con una trattativa diretta con l'attuale assegnatario richiedendo una rinegoziazione delle condizioni applicate;

Vista la nota pervenuta e conservata agli atti con cui Assiteca Spa e Uniconsult propongono di gestire i servizi di brokeraggio alle seguenti condizioni:

- Assiteca Spa in accordo con Uniconsult gestirà il 100% del servizio;
- i compensi derivanti dall'espletamento delle prestazioni professionali del broker non graveranno su ASC in quanto l'opera del Broker viene remunerata secondo consolidata consuetudine di mercato dalle compagnie assicurative;
- verranno applicate le provvigioni non superiori al 6% per i contratti relativi al ramo RCA e al 12% per quelli relativi agli altri rami assicurativi;

Valutata la proposta congrua economicamente vantaggiosa anche a fronte:

- del confronto effettuato con indagine di mercato sulle attuali condizioni applicate in contratti di brokeraggio nella provincia di Bologna ed esattamente presso i Comuni di

- del volume dei premi assicurativi e delle percentuali applicate il valore dell’incarico di brokeraggio si presume pari ad una massimo di euro 10.580,00 quindi ben inferiore alla soglia di 40.000 euro prevista dal Regolamento dei servizi in economia al fine di procedere attraverso trattativa diretta ;

DETERMINA

- **di affidare** il servizio di Broker ad Assiteca Spa- codice fiscale n. 10058820159- secondo le disposizioni meglio specificate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di dare atto** che l'importo presunto del servizio per l'anno 2014 è pari a euro 10.580,00 ma che non graveranno sull'Azienda oneri né presenti né futuri per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di assicurazione prescelte e/o individuate secondo le procedure previste e che verranno applicate le provvigioni non superiori al 6% per i contratti relativi al ramo RCA e al 12% per quelli relativi agli altri rami assicurativi.
- **di dare atto** che sono attivi CIG specifici relativi ad ogni polizza assicurativa.

Insieme
La Direttrice
Elisabetta Scoccati
Elisabetta Scoccati
La Direttrice
Elisabetta Scoccati

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 - OGGETTO

La Società Assiteca SpA, attraverso la propria sede di Bologna ubicata in via Persicetana Vecchia 28 - 40132 Bologna, - iscritta al RUI con n.B000098643 di cui al D.Lgs 07/09/2005 n. 209, codice fiscale n. 10058820159 e la Società UNICONSULT S.r.l. con sede a Bologna, in Via dell'Arcoveggio 70 - 40129 - Bologna, iscritta al RUI con n.B000014386 di cui al D.Lgs 07/09/2005 n. 209, codice fiscale n. 01428630352, d'ora innanzi denominate "broker", si impegnano ad espletare per l'AZIENDA "INSIEME" AZIENDA CONSORTILE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA, e che nel contesto per brevità verrà chiamata "Azienda" le prestazioni professionali acconsentite dalla Legge, di cui al successivo art. 4), e nei termini previsti dal presente Disciplinare.

ART. 2 - REQUISITI PROFESSIONALI

Il presente incarico cesserà di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione da parte del Broker al R.U.I. di cui al precedente art. 1).

Il Broker dovrà essere provvisto di polizza assicurativa contro i rischi della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, ai sensi di Legge, e con massimale non inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico ha durata fino al 31.12.2014.

L'Azienda si riserva la facoltà, qualora ricorrano le condizioni di legge, di rinnovare il contratto per un eguale periodo, previo assenso delle parti e adozione di apposito provvedimento.

ART. 4 - ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire all'Azienda supporto e consulenza in materia assicurativa, ed in particolare a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- a. identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Azienda per approfondire le reali esposizioni dell'ente, anche in relazione ai rapporti contrattuali e di servizio con i Comuni costituenti l'Azienda;
- b. analisi preliminare dei rischi in capo, ai suoi dirigenti e/o funzionari, dei suoi operatori e delle loro relative coperture assicurative;
- c. individuazione delle coperture assicurative occorrenti, in relazione ai rischi individuati ed alle coperture assicurative già in essere presso i Comuni costituenti l'Azienda;
- d. elaborazione di un programma assicurativo finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico dell'Azienda;
- e. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze dell'Azienda;
- f. assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte, come precisato al successivo punto 8) e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato di gara aggiornato

all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio;

- g. predisposizione di un apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie imprese di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo;
- h. assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi. In particolare il Broker si è tenuto alla segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti; il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire all' Azienda la continuità della copertura assicurativa prevista dai differenti contratti assicurativi;
- i. assistenza tecnica e legale e gestione di eventuali sinistri, anche quando l' Azienda venga a trovarsi nella veste sia di danneggiato che di danneggiante, e anche quando detti sinistri coinvolgano contratti assicurativi stipulati dai Comuni costituenti l' Azienda
Per i danni che l' Azienda subisce per responsabilità di terzi, il Broker è autorizzato dall'Ente ad avvalersi della collaborazione di uno o più legali scelti discrezionalmente dallo stesso Broker fra i legali di propria fiducia. L'onere di spesa per detta assistenza legale non farà carico all' Azienda
- j. presentazione di un riepilogo semestrale relativo alla situazione dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati, e/o dichiarati senza seguito;
- k. consulenza e assistenza in ogni situazione e problematica emergente avente carattere assicurativo;

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell' Azienda né potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non preventivamente autorizzato, al quale resta quindi ogni potere decisionale.

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall' Azienda potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Ente, nelle forme di legge.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell' Azienda pur avvenendo esclusivamente per il tramite il broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell' Azienda nei termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa.

ART. 6 - COMPENSI PROFESSIONALI

Per l'incarico conferito al Broker, e per l'espletamento delle prestazioni professionali stabilite dal presente disciplinare di incarico, non graveranno sull' Azienda oneri né presenti né futuri per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di assicurazione prescelte e/o individuate secondo le procedure previste. Verranno applicate le provvigioni non superiori al 6% per i contratti relativi al ramo RCA e al 12% per quelli relativi agli altri rami assicurativi.

L' Azienda non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

ART. 7 - PREROGATIVE DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell' Azienda:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, inclusa la facoltà di accettare *in toto*, parzialmente, ovvero di rifiutare le proposte presentate;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L' Azienda ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico professionale, di cui al D.Lgs. 07/09/2005 n° 209, imputabili a negligenze errori ed omissioni del Broker.

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, l' Azienda potrà, con provvedimento motivato, stabilire la revoca del mandato.

La revoca avrà effetto al quindicesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica.

ART. 9 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le parti indicano la competenza esclusiva del Foro ove ha sede legale l' Azienda

Casalecchio di Reno,

Per ASC InSieme La Direttrice

Elorent

Il Broker

Casalecchio di Reno, 22 aprile 2014

InSieme
 Azienda e Cooperative Sociali
 valli del Reno, Lavino e Samoggia
 La Direttrice
 Elisabetta Scoccati
 La Direttrice
 Elisabetta Scoccati